

COMUNE DI MALAGNINO
Provincia di Cremona

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 48 DEL 29.9.1992

IL SINDACO
Quatela



IL SEGRETARIO
Ma

NORME E DISPOSIZIONI
RIGUARDANTI LA CONCESSIONE E L'USO
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

R E G O L A M E N T O

ART. 1 - Il Comune di Malagnino concede alle società o gruppi o privati cittadini l'uso delle attrezzature poste nell'area sportiva e qui elencate:

- campo di calcio
 - campo da tennis
 - spogliatoi
 - area per allenamento
 - area verde attrezzata
 - gli accessori per il funzionamento dell'area: luci, reti di recinzione, vegetazione ecc.
- secondo gli articoli e le condizioni di seguito elencati.

ART. 2 - La gestione degli impianti sportivi può essere assegnata alle società sportive legalmente costituite esistenti nel territorio del Comune.

L'assegnazione della gestione dell'area è regolata da una convenzione da approvarsi in Consiglio Comunale.
La concessione non può avere durata superiore a tre anni.

ART. 3 - Procedura di assegnazione:

Ai fini della concessione in gestione degli impianti sportivi, le Società sportive richiedenti devono presentare apposita domanda, nei termini che verranno stabiliti dalla Giunta Comunale, alla quale dovrà essere allegato un programma di massima nel quale siano specificate le attività principali che si intendono svolgere e le finalità che si intendono perseguire per tutta la durata della concessione.

Il Consiglio Comunale concede in gestione gli impianti sportivi alla società che avrà presentato il programma ritenuto più idoneo.

Il Consiglio Comunale può deliberare la revoca della concessione in qualunque momento qualora, a suo giudizio, si sia verificata una non corretta gestione degli impianti.

ART. 4 - Condizioni generali per la concessione in gestione degli impianti sportivi:

a) La gestione non può comportare passivi finanziari che debbano essere ascritti nel Bilancio comunale.

b) Il Consiglio Comunale stabilisce un limite massimo di prezzo, valido per tutta la durata della concessione, entro il quale la società sportiva sarà libera di fissare le proprie tariffe relative all'uso delle attrezzature sportive da parte di gruppi, di altre società o privati cittadini. Il suddetto limite massimo è vincolante per la società sportiva. Una volta che la società sportiva ha scelto le proprie tariffe queste saranno le stesse per tutti gli utenti.

Le tariffe scelte devono essere comunicate alla Giunta Comunale. Il limite massimo di prezzo di cui sopra potrà essere variato nel corso della concessione solo per motivate esigenze della società sportiva.

c) La società sportiva che gestisce è responsabile del buon uso degli impianti da parte dei gruppi, delle società o dei privati

cittadini.

d) L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di accedere in qualunque momento alle attrezzature.

e) L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di impartire disposizioni che si rendessero necessarie per il regolare uso dell'impianto.

f) L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per incidenti o danni a persone o cose che si verificassero prima, durante e dopo lo svolgimento dell'allenamento, dell'attività sportiva o di gare.

Non risponde altresì dei furti che si verificassero negli spogliatoi o comunque all'interno dell'area sportiva.

ART. 5 - Procedura per eseguire lavori e modifiche allo stato di fatto delle strutture e delle attrezzature.

Tenendo presente che l'area in questione è un suolo pubblico e che gli impianti sportivi sono dati solo in concessione la società che ha in gestione gli impianti deve attenersi alle seguenti norme:

a) ogni modifica o lavori da eseguire nell'area deve essere deliberata dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale in sede di predisposizione dei programmi di intervento e relativi piani finanziari. Sono esclusi da tale normativa solo i lavori di ordinaria manutenzione.

b) La Giunta Comunale, ed il Consiglio Comunale per la parte finanziaria possono deliberare in ogni momento, ed eventualmente provvedere alle procedure d'appalto, per quanto riguarda lavori o modifiche che contribuiscano, a loro giudizio, a migliorarne la funzionalità degli impianti.

Tali lavori possono essere ordinati ed eseguiti anche tenendo conto dei suggerimenti da parte della Società che ha in gestione gli impianti. La società sportiva che ha in gestione l'area può contribuire alla copertura finanziaria di tali lavori, ma resta inteso che nessuna rivendicazione su tali opere può essere avanzata sia nel presente che nel futuro.

ART. 6 - Campo di calcio

a) Il campo di calcio è zona esclusivamente pedonale e riservata all'attività sportiva.

b) La società sportiva dovrà attenersi all'uso del campo di calcio sia in orario diurno che in orario notturno agli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

ART. 7 - Spogliatoi

a) l'uso degli spogliatoi è regolato negli orari e nelle tariffe da un regolamento interno alla Società sportiva che lo gestisce.

b) Per l'utilizzo occorre far espressa richiesta all'incaricato della Società Sportiva che lo gestisce

ART. 8 - Disposizioni sanitarie

L'utente degli impianti sportivi deve essere in regola con le disposizioni di legge.

ART. 9 - Manifestazioni occasionali

L'associazione o gruppo che intende avvalersi dell'area sportiva per manifestazioni occasionali (feste, circhi ecc...) deve farne richiesta alla Amministrazione Comunale la quale, sentita la società sportiva che gestisce, si riserva di concedere l'uso dell'area.

In ogni caso l'associazione o gruppo richiedente deve rifondere gli eventuali danni causati alle strutture ad all'area.

L'associazione o gruppo deve, inoltre, riconsegnare l'area nello stato di pulizia in cui l'ha ricevuta.

ART. 10

L'accettazione da parte della Società sportiva concessionaria dell'uso degli impianti implica totale accettazione del presente regolamento.

ART. 11

La "Concessione" regolerà i rapporti economici fra Comune e Società sportiva.

ART. 12

In deroga a quanto prescrive l'art. 3, in sede di prima concessione, esistendo nel territorio comunale una sola società sportiva e precisamente la "Società Sportiva Stadio", la quale ha già presentato richiesta di concessione, si prescinde dallo stabilire i termini per la presentazione delle domande, fermo restando che dovrà essere presentato dalla Società il programma di massima.